

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE D I C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 84

DEL 26/10/2004

O G G E T T O:

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 16/08/2001- GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Oggi, 26/10/2004 alle ore 21,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra VIGIANI M. Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	FERRI FERRUCCIO	P	12	RUBETTI PAOLO	P
2	PIANTINI GIUSEPPE	P	13	SASSOLI FEDERICO	A
3	NASSINI RENATO	P	14	NORCINI GIANFRANCO	P
4	VIGIANI MARIA TERESA	P	15	CHECCACCI SERENA	A
5	MULINACCI GIUSEPPE	P	16	BENDONI ADOLFO	A
6	DETTI DOMENICO	P	17	VITELLOZZI SANTINO	P
7	POLVERINI SILVANO	P	18	COREZZI MAURO	P
8	LARGHI ALBERTO	P	19	CIAMPELLI CLAUDIA	P
9	SANTINI EMANUELE	A	20	VARRAUD GIAMPIERO	A
10	ZOCCOLA ASCANIO	P	21	BARTOLINI ELISA	A
11	ARDENTI ENZO	P			

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI - ACCIAI
Scrutatori i Signori: =====

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dr. Massimo DEL MONTE assistito da FANI- RIGHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

ENUNCIATO L'ARGOMENTO ISCRITTO AL N. 15 DELL' O.D.G. IL PRESIDENTE METTE IN APPROVAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 - Legge forestale della Toscana, rientra nella competenza dei Comuni l'istituzione e l'aggiornamento annuale del catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

CONSIDERATO:

- che i Comuni di Bibbiena, Poppi, Stia, Pratovecchio, Montemignaio, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Castel Focognano e Tailla hanno ritenuto di gestire tramite la Comunità Montana del Casentino quale servizio associato, le funzioni loro assegnate in materia dalla L.R. 47/1991 e successive modifiche e integrazioni;
- che la delega di cui sopra, permetterebbe di accedere agli incentivi per le gestioni associate previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40;

VISTO il testo di convenzione, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che è stato concordato a seguito di incontri tra la Comunità montana, la Conferenza dei Sindaci e la Regione Toscana;

RITENUTO pertanto di gestire in forma associata con i comuni di cui sopra i processi relativi all'istituzione e gestione del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui alla L.R. n. 39/2000 e successive integrazioni e modificazioni, attraverso delega alla Comunità Montana del Casentino;

RICHIAMATO gli articoli 28 e 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso in data 25/10/2004, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Servizio Arch. Ceccherini Tullio in ordine alla regolarità tecnica.

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

- 1) di delegare la Comunità Montana del Casentino per l'esercizio della gestione associata delle funzioni inerenti la formazione e gestione del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui agli articoli 70 ter e seguenti della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 - "Legge forestale della Toscana";
- 2) di approvare il testo di convenzione - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale - che disciplina i rapporti giuridici ed economici fra i soggetti firmatari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;
- 3) Di demandare al responsabile del servizio l'espletamento delle procedure conseguenti l'adozione del presente provvedimento, ivi compreso la sottoscrizione dell'accordo

C/T

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

Con voti 12 favorevoli e n. 3 astenuti (minoranza – Ciampelli, Corezzi, Vitellozzi) su n 15 presenti e votanti e con voti 12 favorevoli e n. 3 astenuti (minoranza – Ciampelli, Corezzi, Vitellozzi) su n 15 presenti e votanti dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegata alla deliberazione N. 84 del 26/10/04

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Dal Monte Massimo)

IN MATERIA DI GESTIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO



L'anno il giorno del mese di presso la sede di posta in

Tra

- la **Comunità Montana Casentino** nella persona di Roberto Mariottini, nato a Castel San Niccolò il 28/05/1959 in qualità di Presidente,
- il **Comune di Bibbiena** nella persona di ...omissis...
- il **Comune di Castel Focognano**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Castel San Niccolò**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Chitignano**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Chiusi della Verna**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Montemignaio**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Ortignano Raggiolo**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Poppi**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Pratovecchio**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Stia**, nella persona di ...omissis...
- il **Comune Talla**, nella persona ...omissis...

PREMESSO CHE

- l'art. 33 del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- la Regione Toscana con legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzione e servizi da parte dei comuni;
- il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 30 del D.lgs. n.267/2000;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

I comuni come sopra rappresentati conferiscono la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni inerenti la costituzione e gestione del catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri, percorsi dal fuoco, alla Comunità

Montana del Casentino - considerata Ente capofila - che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 2

(Dimensione territoriale)

I Comuni aderenti alla convenzione sono i seguenti: Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, e Talla.

Art. 3

(Finalità)

La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi conferiti all'ente delegato)

All'Ente delegato competono le funzioni previste dall'art. 70 ter della L. R. n. 39/2000 ed in particolare:

1. procedimenti inerenti la formazione, la perimetrazione, l'istituzione, la tenuta del catasto, le osservazioni nonché i ricorsi, le attività di approvazione elenchi e le loro modificazioni annuali, il rilascio delle certificazioni relative all'esistenza di vincoli sui terreni dovuti all'inserimento degli stessi nel costituito catasto.
2. la pubblicazione, per trenta giorni dell'elenco dei terreni da inserirsi in detto catasto presso il proprio albo pretorio, nonché la trasmissione di copia del detto elenco a ciascun Comune interessato affinché questo possa adottare tutte quelle forme di pubblicità che ritenga opportune.

Art. 5

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

Rimane di competenza dei singoli Enti associati:

1. il ricevimento delle osservazioni che potranno essere eventualmente presentate all'elenco dei terreni da inserire nel catasto e la loro trasmissione alla comunità montana, per la successiva valutazione;
2. il rilascio dei certificati relativi ai vincoli sorgenti dall'inclusione nel costituito catasto, dal momento in cui sarà attivato il collegamento telematico tra i comuni stessi e la comunità montana.

Art. 6

(Organizzazione per lo svolgimento delle funzioni)

La struttura operativa competente per i procedimenti di cui alla presente convenzione è il Catasto Consortile della comunità montana del Casentino e la direzione è affidata al dirigente

delle medesima struttura organizzativa. Quest'ultimo emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

La comunità montana, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, potrà adottare norme di uso organizzative della funzione.

La dotazione di personale, strumenti e risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate saranno stabilite annualmente dall'Ente delegato su parere conforme della Conferenza dei Sindaci.

I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riquelificate.

Ciascun Ente delegante provvederà ad individuare, un referente per le attività della gestione associata.

Art. 7

(Decorrenza, durata della convenzione - esercizio del diritto di recesso)

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione ed una durata di anni cinque.

La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai comuni aderenti e dalla comunità montana con apposita deliberazione.

I procedimenti in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione restano di competenza di ciascun comune.

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei Comuni associati non prima di 3 anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

(Organo di consultazione tra i contraenti)

La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 37 dello statuto della comunità montana, effettua le consultazioni e le verifiche relative all'attuazione degli obiettivi della presente convenzione; essa si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.

La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della funzione, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni: può effettuare controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

Le parti concordano che i costi inerenti i servizi forniti sono a carico della comunità montana la quale provvederà alla loro copertura con le risorse regionali acquisite a titolo di incentivazione delle gestioni associate.

La comunità montana gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente.

La comunità montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte della comunità montana potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

In caso di revoca - parziale o totale - dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

Art. 10

(Dotazione di personale)

Il personale preposto all'ufficio associato è quello reputato necessario dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di un organigramma funzionale proposto dal responsabile.

Le necessità operative del servizio potranno essere soddisfatte utilizzando personale della comunità montana o dei comuni associati, tramite trasferimento o comando o distacco, a tempo parziale o meno. La comunità montana potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne sia per le attività tecnico-amministrative che per consulenze e/o prestazioni ad alto contenuto professionale.

L'ufficio associato sarà fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete (internet o intranet) tra i Comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Art. 11

(Beni e strutture)

Il servizio ha sede presso la comunità montana del Casentino, via Roma, 203 – Ponte a Poppi (Ar).

Per l'esercizio della funzione, il personale addetto utilizzerà le strutture e gli strumenti in dotazione dell'ufficio catasto, salvo la necessità di beni, attrezzature tecniche, software o hardware specifico; in tal caso dovrà essere predisposto uno specifico piano di investimenti da approvarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi medesima forma.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2004

PUNTO 15 IN ORDINE DI DISCUSSIONE (EX 18°) ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 16/08/2001- GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

Presidente Vigiani: legge il punto. Relatore Assessore Piantini.

Assessore Piantini: si tratta di convenzioni alle quali sono state apportate modifiche, a mio modo di vedere, non sostanziali, per cui se i colleghi non hanno niente da rilevare, si può procedere.

Presidente Vigiani: ci sono domande? Allora mettiamo in votazione. Immediata esecutività.
Grazie e buonanotte.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: URBANISTICA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Gestione associata tramite la comunità montana in materia di istituzione e gestione del catasto delle aree percorse dal fuoco - Delega.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 25/10/2004, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE.

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 25/10/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 16/08/2001- GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. T. VIGIANI

M. T. Vigiani



IL SEGRETARIO
M. DEL MONTE

M. Del Monte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il **10 NOV. 2004**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **3157** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li' **10 NOV. 2004**

IL MESSO
M. Letizia Fani

M. Letizia Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal **10 NOV. 2004**
al **25 NOV. 2004** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **26 NOV. 2004**



N. **3157**

Reg. Pubbl.

IL MESSO

Roberto Lotti

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele Pancari)

Raffaele Pancari

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il _____
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

21 NOV. 2004

Li' **22 NOV. 2004**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele Pancari)

[Signature]

Raffaele Pancari